

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9469 del 2015, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dall'Avv. U F, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar
Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- della graduatoria degli idonei alla prova scritta del concorso per l'ammissione di 236
allievi marescialli all'87^o corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia
di Finanza a.a. 2015/2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2015 il consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso introduttivo del giudizio è rivolto avverso il provvedimento recante l'elenco dei candidati risultati idonei alla prova scritta del concorso per l'ammissione di 236 allievi marescialli all'87^o corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza a.a. 2015/2016, nella parte in cui non ricomprende la ricorrente, avendo la stessa conseguito il punteggio di 8/20, come tale inferiore alla sufficienza stabilita nel bando in 10/20;

Considerato che il ricorso è incentrato esclusivamente sulla censura inerente il difetto di motivazione del voto numerico, in asserita violazione del generale obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo sancito dalla legge n. 241 del 1990;

Considerato che le contestazioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione dell'istanza cautelare – dirette, in particolare, avverso il punteggio attribuito con riferimento al criterio III, anche in comparazione con gli elaborati di altri concorrenti – non sono state ritualmente proposte nel ricorso o trasfuse in motivi aggiunti;

Ritenuto quindi, con riferimento alle censure ricorsuali ritualmente proposte, che deve aversi riguardo al costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui il Collegio ritiene di aderire, secondo cui il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione tecnica stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1939), ciò rispondendo, tra l'altro, a principi di

economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa;

Trattasi di principio definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato;

Se, inoltre, il punteggio espresso deve trovare specifici parametri di riferimento nei criteri di valutazione contemplati dalla disciplina di concorso, nella fattispecie in esame sono stati puntualmente indicati i criteri, dovendo inoltre rilevarsi che il punteggio è soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo ad externo, non potendo sostituire il proprio giudizio a quello della commissione esaminatrice, potendo tuttavia verificare la ricorrenza di vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione *ictu oculi* rilevabili (Cons. Stato Sez. V, Sent., 03/06/2015, n. 2719), essendo le valutazioni espresse dalle commissioni di concorso, in relazione ai rispettivi e specifici ambiti di competenza, espressione di discrezionalità tecnica, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale soltanto per manifesta illogicità, violazione delle regole procedurali, travisamento dei fatti (Cons. Stato Sez. VI, 18-05-2015, n. 2505; Cons. Stato Sez. V, 06-05-2015, n. 2269; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 11127/2008);

Considerato che tali profili non sono stati dedotti negli atti di parte ricorrente, potendo quindi la questione giuridica relativa alla sufficienza o meno del voto numerico a dare

conto delle valutazioni espresse dalla commissione essere risolta attraverso il richiamo al ricordato consolidato orientamento della giurisprudenza formatasi sul punto;

Ritenuto, quindi, che, in ragione delle illustrate considerazioni, preso atto della suscettibilità del ricorso ad essere immediatamente definito nel merito con sentenza e dato il relativo avviso alle parti, il ricorso deve essere rigettato stante l'infondatezza della censura con lo stesso proposta;

Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, di poterne disporre la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 9469/2015 R.G., come in epigrafe proposto, immediatamente trattenuto per la decisione nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a., lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Lundini, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)